

PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA
INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

affronto

Emendamento

All'art. 1, comma 1, dopo le parole: soggetti non autosufficienti **sostitire** il segno di interpunzione "punto" con il segno di interpunzione "virgola" e aggiungere le parole: "per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero delle funzioni residue e di aggravamento del danno."

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

7.1
alfarob

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 3

lett. a) comma 1 dell’Art. 3:

1. dopo la parola “assistenziale:” inserire “[salvo quanto già previsto da altre specifiche norme]”
2. dopo la parola “trattamenti” e prima della parola “specialistici” inserire la parola “anche”

Donato Pentassuglia

PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

officato

Emendamento

All'art. 3, comma 1, lettera a) dopo le parole: tipologie di utenti **eliminare** le parole: "che versano in stato vegetativo o coma prolungato"

Giuseppe Romano




10'

PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

Emendamento

offerto

All'art. 3, comma 2, dopo la lettera b) **eliminare** le lettere c) e d)





Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

10.2

: approvato

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 3

lett. a) comma 2 dell’art. 3:

1. dopo la parola “evolutiva” aggiungere la frase “o ultra sessantaquattrenni”
2. dopo la parola “tempo,” aggiungere la frase “e per i quali non possano prevedersi ulteriori percorsi anche individualizzati di cura al fine del trattamento delle relative patologie, o al recupero funzionale, o al mantenimento delle capacità acquisite, e non eleggibili in regime di ricovero ospedaliero o presso centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78, o qualsivoglia altra struttura specializzata nel trattamento anche di una fra le più patologie da cui affetto;”


Donato Pentassuglia

PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

Emendamento

affronto

All'art. 3, comma 5, dopo le parole: per i posti letto dell'RSA **aggiungere** le parole "da contrattualizzare"





Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

15.1
officiale

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 3

Al comma 5 dell’art. 3, dopo le parole “fabbisogno regionale”, aggiungere la parola “anche”

Donato Pentassuglia

PDL 37

15.2

offuscato

All'art. 3 comma 7

sostituire le parole "facciamo definire
transitivamente" con le parole
"definiscano".

Uman

M. R.


**PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA
INTENSITÀ ASSISTENZIALE".**

Approvato

Emendamento

Il titolo dell'art. 5 viene sostituito dal seguente:

"Cure domiciliari per soggetti non autosufficienti"



4) elenco 1 dell'art. 5 è
con sottitolo

affarato

Art. 4
(Gestione diretta)

1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n.1 del 2016 o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta.
2. La Giunta regionale, tramite specifico regolamento, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto al comma precedente nel rispetto delle procedure relative alla realizzazione, all'autorizzazione all'esercizio ed all'accreditamento previste dalla l.r. 2 maggio 2017, n.9.

Art. 5
(Cure domiciliari)
"Cure domiciliari per soggetti non autosufficienti"

- ~~1. Il domicilio resta il luogo privilegiato di cura. Le Residenze Sanitarie Assistite - RSA, come sopra disciplinate, sono punti fondamentali della rete di assistenza e realizzano piani di assistenza domiciliare redatti dalle Unità di Valutazione Multidisciplinari - UVM, su delega dell'ASL territorialmente competente e secondo il coordinamento del medico di medicina generale - MMG o del pediatra di libera scelta - PLS dell'assistito~~
1. Il domicilio resta il luogo privilegiato di cura. Qualora la ASL non riesca a soddisfare, per il tramite del personale proprio o in convenzione, il fabbisogno di cure domiciliari in favore di soggetti non autosufficienti, può stipulare accordi contrattuali con le RSA ^{come sopra disciplinate} ~~come sopra disciplinate~~, che devono essere autorizzate ed accreditate per l'erogazione di prestazioni di cure domiciliari, nel rispetto del fabbisogno stabilito da regolamento regionale. Il regolamento regionale disciplina le modalità di autorizzazione delle cure domiciliari e le procedure di erogazione.

altro
procedo
di
erogare
fessibile

Uluoy

Art. 6
(Tariffe)

1. La tariffa da corrispondere ai soggetti gestori di RSA è annualmente stabilita con provvedimento amministrativo di Giunta regionale ed anch'essa articolata in tre diverse fasce, corrispondenti alla alta, alla media e alla bassa intensità assistenziale. Per particolari patologie (es. morbo d'Alzheimer) è prevista una specifica tariffa, anche di tipo articolato, così da avere in debito conto le diverse fasi della malattia.
2. Al fine di evitare la dimissione di un utente le cui condizioni di salute siano mutate rispetto al momento dell'ingresso in struttura, deve essere consentita la sua permanenza nella stessa, a condizione che la struttura adegui le proprie prestazioni al livello assistenziale richiesto dalla nuova fascia d'intensità assistenziale che interessa detto paziente e ne riceva la nuova tariffa corrispondente.


11.1.19

**PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA
INTENSITÀ ASSISTENZIALE".**

affrontato

Emendamento

Al comma 1 dell'art. 6 dopo le parole: "La tariffa da corrispondere ai soggetti gestori di RSA è..." eliminare la parola "annualmente"





Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

19.1

offuscato

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 2 dell’art. 6:

1. dopo la parola “struttura,” e prima della parola “consentita”, sostituire la frase “deve essere” con la parola “è”
2. dopo la frase “che la struttura” sostituire la frase “adeguì le proprie prestazioni al livello assistenziale richiesto dalla nuova fascia d’intensità assistenziale che interessa detto paziente e ne riceva la nuova tariffa corrispondente.” con la seguente frase: *“disponga di moduli o strutture adeguate al livello assistenziale richiesto dal paziente. A tal fine, si prevede, che ciascuna struttura disponga per ciascuna fascia di intensità delle prestazioni erogande, di un egual numero di moduli.”*

citato

Donato Pentassuglia



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

23.1
effaots

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 7

Al comma 1 lett. a) dell’art. 7:

1. dopo la parola “organizzativi” e prima della parola “funzionali”_sostituire la_virgola con la parola “e”
2. dopo la parola “funzionali” aggiungere la frase *“nonché requisiti di esercizio, dotazioni organiche necessarie, e ogni altra indicazione opportuna al corretto esercizio delle strutture di cui alla presente legge ed alla formazione continua del personale addetto, in coordinamento con la normativa vigente;”*

Donato Pentassuglia



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

93.2

offerto

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 7

Al comma 1 lett. b) dell’art. 7 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *“la presa d’atto della presente legge nonché le modalità, per ogni soggetto interessato dalle precedenti disposizioni, nel più breve tempo possibile, utili a ridenominare e/o riclassificare ogni struttura, ferma l’efficacia di ogni precedente atto o provvedimento, comunque collegato e/o connesso ad autorizzazioni al funzionamento;”*


Donato Pentassuglia

PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

affidato

Emendamento

All'art. 7, comma 1, lettera b) dopo le parole: autorizzazione definitiva al funzionamento **aggiungere** le parole "o di presentazione di richiesta titolo abilitativo alla realizzazione"



*de condicione
con statura definitiva*


PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

affronto

Emendamento

Il titolo dell'art. 8 viene sostituito dal seguente:

"Consultazione"





Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

30.1

offerto

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 8

Al comma 1 dell’art. 8:

- conferma*
1. prima della frase “tra la Regione Puglia e le Associazioni di categoria,” sostituire le parole “La concertazione” con “*Il dialogo, il confronto, la concertazione, e ogni altra manifestazione di interesse , in quanto produttiva di collaborazione,*”
 2. dopo la parola “categoria” e prima della frase “a tutti coloro ” inserire “*le Strutture anche singolarmente intese, nonché le Associazioni che rappresentino interessi collettivi, diffusi, o sociali anche di gruppi di utenti in materia, sono previsti e tutelati dalla presente legge, e quindi aperti*”
 3. dopo delle parole “un numero di”, aggiungere il seguente testo: “*persone almeno pari a 60.*
A tal fine, è istituito un apposito elenco, collegato alla presente legge, al quale chiunque vi abbia interesse e disponga dei necessari requisiti può”



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

richiedere di essere iscritto, e può presentare osservazioni, o suggerimenti.

Ai fini della tutela del lavoro, in ogni Sua forma, la Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione e delle norme in materia, convoca ogni triennio, di propria iniziativa quanto su richiesta di almeno due distinte rappresentanze sindacali regionali dei lavoratori, o in alternativa almeno tre rappresentanze sindacali aziendali facenti riferimento anche a diverse strutture in territorio regionale, un tavolo di studio finalizzato all'aggiornamento della contrattazione collettiva di categoria.

Al tavolo saranno convocate altresì le Associazioni maggiormente rappresentative degli interessi delle Strutture, o, in mancanza, rappresentanti delle stesse, le quali avranno altresì possibilità di nominare per la rappresentanza collettiva delle proprie esigenze anche uno o più delegati.

Ai lavori saranno invitati a rendere pareri ed osservazioni anche le Associazioni rappresentative degli interessi dell'utenza, come individuate nel presente articolo.”.

Donato Pentassuglia